



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

Amato Domenico, Battaglia Pasquale, Bernini Giovanni Paolo, Blasco Antonio, Calesse Mario, Cappa Salvatore, Caputo Gaetano, Cianflone Antonio, Clausi Donato, Colacino Michele, Crugliano Gianluca, Curcio Domenico, Diletto Alfonso, Elezaj Bilbil, Ferraro Vincenzo, Floro Vito Selvino, Foggia Domenico, Frizzale Antonio, Frontera Francesco, Gerace Gennaro, Gerrini Giulio, Gibertini Marco, Giglio Giulio, Giglio Giuseppe, Grande Aracri Nicolino, Gualtieri Antonio, Gullà Antonio, Gulla' Francesco, Lamanna Francesco, Lepera Francesco, Manica Giuseppe, Martino Alfonso, Marzano Antonio, Mesiano Domenico, Mormile Vittorio, Muto Antonio, Nigro Barbara, Oppedisano Giuseppe Domenico, Oppido Raffaele, Pagliani Giuseppe, Palermo Alessandro, Pallone Giuseppe, Patricelli Alfonso, Patricelli Patrizia, Pelaggi Paolo, Pezzatti Sergio, Procopio Giovanni, Richichi Giuseppe, Salwach Michael Stanley, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Silipo Francesco, Spagnolo Francesco, Spagnolo Vincenzo Salvatore, Tattini Roberta, Turrà Roberto, Vecchi Giovanni, Villirillo Romolo

DISPOSITIVO

Visti gli articoli 592 e 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emanata in data 22/04/2016 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna:

Dichiara

Colacino Michele responsabile del delitto contestato al capo 1 e, concesse gli le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione;

Giglio Giuseppe responsabile del delitto contestato al capo 100 in continuazione con le ulteriori ipotesi ascrittegli, e, ritenuta, con riferimento ai capi 101, 102, 103, 104 e 105, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare nonché concessagli l'attenuante speciale di cui all'art. 8 del Decreto-Legge n. 152/1991 convertito con legge n. 203/1991, ridetermina la pena a lui inflitta in anni sei di reclusione;

Pagliani Giuseppe responsabile del delitto contestato al capo 6 e, concessegli le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;

Pelaggi Paolo responsabile del delitto contestatogli al capo 100 in continuazione con le ulteriori ipotesi ascrittegli, e, per l'effetto, ridetermina la pena a lui inflitta in anni uno e mesi otto di reclusione ed € 1.400 di multa;

Visto l'art. 417 c.p. applica a **Colacino Michele** e a **Pagliani Giuseppe**, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno ciascuno; Visti gli articoli 28 e ss. c.p. dichiara Colacino Michele e Pagliani Giuseppe interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ciascuno;

Ritenuta

per le ipotesi contestate a **Clausi Donato Agostino** ai capi 102 e 105 dell'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare, per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta in anni dieci e mesi due di reclusione ed € 11.600 di multa;

nei confronti di **Oppido Raffaele**, con riferimento al capo 85 dell'imputazione, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta ad in anni due e mesi otto di reclusione;

Concesse a **Crugliano Gianluca** le attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta in anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione;

Ridetermina la pena pecuniaria inflitta ad **Amato Domenico** in € 1.120,00 di multa.

Assolve

Patricelli Alfonso dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato;

Spagnolo Vincenzo dal delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto;

Turrà Roberto dal delitto di tentata estorsione contestato al capo 18 perché il fatto non sussiste;

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di **Muto Antonio** in ordine al reato contestato al capo 190 con riferimento all'intestazione fittizia avvenuta in data 28/10/2009 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; assolve l'imputato dalle restanti condotte per non aver commesso il fatto;

non doversi procedere nei confronti di **Silipo Francesco** in ordine ai delitti contestati ai capi 70 *bis* e 70 *ter* perché estinti per intervenuta prescrizione, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta in anni tre e mesi otto di reclusione ed € 4.667,00 di multa;

non doversi procedere nei confronti di **Richichi Giuseppe** in ordine al delitto contestato al capo 93 perché estinto per intervenuta prescrizione, assolve lo stesso dal reato contestato al capo 166 lettera *i*) perché il fatto non sussiste; per l'effetto ridetermina la pena inflitta in anni nove e mesi otto di reclusione;

Conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna gli appellanti **Battaglia Pasquale, Blasco Antonio, Calesse Mario, Cappa Salvatore, Caputo Gaetano, Cianflone Antonio, Curcio Domenico, Diletto Alfonso, Elezaj Bilbil, Ferraro Vincenzo, Foggia Domenico, Frizzale Antonio, Frontera Francesco, Gerace Gennaro, Gerrini Giulio, Gibertini Marco, Giglio Giulio, Grande Aracri Nicolino, Gualtieri Antonio, Gullà Antonio, Gullà Francesco, Lamanna Francesco, Manica Giuseppe, Martino Alfonso, Marzano Antonio, Mesiano Domenico, Mormile Vittorio, Nigro Barbara, Oppedisano Giuseppe Domenico, Pallone Giuseppe, Patricelli Patrizia, Pelaggi Paolo, Pezzatti Sergio, Procopio Giovanni, Salwach Michael Stanley, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Spagnolo Francesco, Tattini Roberta, Vecchi Giovanni, Villirillo Romolo**, al pagamento delle spese processuali nonché, **Colacino Michele e Pagliani Giuseppe**, alle spese di entrambi i gradi di giudizio; tutti, inoltre, al pagamento delle spese di custodia cautelare;

Respinge gli appelli delle parti civili **CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, Camera del Lavoro Territoriale di Modena, Unione Regionale UIL Emilia Romagna e Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna**, e condanna le stesse al pagamento delle spese processuali con riferimento ai reati di cui ai capi 1 e 84;

Condanna

Giglio Giuseppe e Richichi Giuseppe, in solido tra loro, alla rifusione alle parti civili CGIL Emilia Romagna, Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, Camera del Lavoro Territoriale di Modena, Unione Regionale UIL Emilia Romagna e Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna, delle spese di assistenza nel presente giudizio, con riferimento al capo 90, che liquida nella misura di € 7.200,00 oltre iva, cpa e spese generali per Camera del Lavoro CGIL Modena e Camera del Lavoro CGIL Reggio Emilia, e di € 6.200,00 ciascuna per le altre parti;

Mesiano Domenico a rifondere alla parte civile **Sabrina Pignedoli** le spese sostenute nel presente giudizio che liquida in € 4.800,00 oltre iva, cpa e spese generali;

Giglio Giuseppe, Pallone Giuseppe, Cappa Salvatore e Clausi Agostino Donato, in solido fra loro, alla refusione in favore di **FALBO Francesco** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 5.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Cianflone Antonio, Diletto Alfonso, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto, Villirillo Romolo, Curcio Domenico, Gulla' Francesco, Manica Giuseppe, Pallone Giuseppe, Pelaggi Paolo, Crugliano Gianluca, Nigro Barbara, Pezzatti Sergio, Salwach Michael Stanley, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 16.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Cianflone Antonio, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Regione Emilia Romagna delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 12.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, alla rifusione in favore del Comune di Reggio Emilia delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 5.670,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Cianflone Antonio, Clausi Donato Agostino Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, al pagamento delle spese di patrocinio nel presente giudizio a favore delle parti civili **Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggiolo**, che liquida in € 16.000, oltre spese generali, IVA e CPA;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Cianflone Antonio, Clausi Donato Agostino Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, al pagamento delle spese di patrocinio nel presente giudizio a favore delle parti civili **Comune di Montecchio e Comune di Brescello**, che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, alla rifusione in favore del **Comune di Sala Baganza** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 5.670,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto e Villirillo Romolo, in solido tra loro, alla rifusione in favore della **Provincia di Modena e del Comune di Finale Emilia** delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 9.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Gerrini Giulio alla rifusione in favore della parte civile **Comune di Finale Emilia** delle spese di patrocinio nel presente giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Battaglia Pasquale, Cappa Salvatore, Clausi Donato Agostino, Cianflone Antonio, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Gibertini Marco, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà' Roberto, Villirillo Romolo, Calesse Mario, Curcio Domenico, Elezaj Bilbil, Ferraro Vincenzo, Frizzale Antonio, Gerace Gennaro, Giglio Giulio, Grande Aracri Nicolino, Gulla' Francesco, Manica Giuseppe, Mormile Vittorio, Oppedisano

Giuseppe Domenico, Pallone Giuseppe, Procopio Giovanni E Silipo Francesco in solido tra loro, a rifondere all'associazione **Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie**, le spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 8.721,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

Cappa Salvatore, Diletto Alfonso, Frontera Francesco, Giglio Giuseppe, Gualtieri Antonio, Lamanna Francesco, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Richichi Giuseppe, Sarcone Nicolino, Silipo Antonio, Tattini Roberta, Turrà Roberto, Villirillo Romolo, Calesse Mario, Curcio Domenico, Elezaj Bilbil, Frizzale Antonio, Gerace Gennaro, Giglio Giulio, Grande Aracri Nicolino, Gulla' Francesco, Manica Giuseppe, Mormile Vittorio, Oppedisano Giuseppe Domenico, Pallone Giuseppe, Patricelli Patrizia, Procopio Giovanni, Silipo Francesco e Vecchi Giovanni in solido tra loro, alla rifusione in favore della costituita parte civile **Associazione Antimafie e Antiracket – La verità vive! – Onlus** (già denominata Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus) le spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 6.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Diletto Alfonso e Mesiano Domenico, in solido fra loro, alla rifusione in favore delle parti civili **Associazione della Stampa Emilia-Romagna e Ordine dei Giornalisti**, delle spese di patrocinio nel presente giudizio, che liquida in € 6.804,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

Visti gli articoli 82 e ss. del D.P.R. 115/2002, liquida:

- all'avv. **Carmen Pisanello**, difensore dell'imputato **Martino Alfonso**, la somma complessiva di euro 5.832,00, di cui € 810,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva, € 2.430,00 per la fase istruttoria, ed € 2.430,00 per la fase decisoria, con riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. n. 115/2002;

- all'avv. **Ercole Cavarretta**, difensore di **Richichi Giuseppe**, la somma complessiva di € 8.748,00, di cui € 810,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva, € 2.430,00 per la fase istruttoria ed € 2.430,00 per la fase decisoria, con aumento dell'80% per la complessità del procedimento e riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. n. 115/2002;

- all'avv. **Giuseppe Belvedere**, difensore di **Procopio Giovanni**, la somma complessiva di € 3.240,00, di cui € 810,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva ed € 2.430,00 per la fase decisoria;

- oltre, per tutti i tre suddetti difensori, alle spese forfettarie (15%), al contributo previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 576/1980 e all'IVA, come per legge, disponendone il pagamento a carico dello Stato;

Vista la richiesta avanzata dal Procuratore Generale all'udienza del 21/06/2017, dispone che copia della presente sentenza nonché dei verbali relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe e dal teste

maresciallo Emidio D'Agostino relative all'imputato Floro Vito Selvino siano trasmesse alla Procura della Repubblica di Bologna per quanto di competenza in ordine alle operazioni di false fatturazioni indicate nei verbali medesimi; dispone inoltre che copia degli atti sia trasmessa alla Procura della Repubblica di Bologna per quanto di competenza con riferimento alle condotte poste in essere da eventuali concorrenti nei reati contestati al capo 142 bis e alle fatture per operazioni inesistenti relative alle società coinvolte nel c.d. "affare Sorbolo";

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Bologna, 12 settembre 2017

Il Presidente
Dott. ssa Cecilia Calandra

